



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1/2025

INTERVENTI di

*L. Ferreri, F. Moine-S. Branca, E. Sorano-F. Moine,
F. Lunardon, L.M. Quattrocchio-B.M. Omegna*

APPROFONDIMENTI di

P. Romagnolo, E. Bertolino, L.M. Quattrocchio-B.M. Omegna

SAGGI di

U. Nizza



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 5/2024 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158



Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1 - 2025



G. Giappichelli Editore – Torino

Diritto ed economia dell'impresa
Bimestrale digitale - Iscrizione al R.O.C. n. 25223

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
www.dirittoeconomiaimpresa.it

ISSN 2499-3158

Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Segretarie: Federica Bellando e Valentina Bellando.

Esperto Linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico:

Segretario: Stefano Cerrato.

Componenti: Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Christoph Busch, Maura Campra, Míriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Paolo Davide Farah, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Cristina Góis, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Juan Pablo Mugnolo, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Piercarlo Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Tedoldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

Comitato Referee

Segretario: Mia Callegari.

Componenti: Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Simone Scagnelli, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Andrea Zorzi.

Comitato Editoriale

Segretaria: Valentina Bellando.

Componenti: Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Francesco Cappello, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Elena Cogo, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi, Francesco Gerino, Francesca Grillo, Federico Guglielmi, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Matteo Pignatti, Anna Maria Porporato, Eleonora Rajneri, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Giuseppe Settanni, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

Indice

pag.

Interventi

Gli Enti del Terzo Settore in una prospettiva interdisciplinare

L. FERRERI, La disciplina civilistica	2
F. MOINE e S. BRANCA, La fiscalità degli enti del terzo settore ai fini delle imposte dirette e dell'IVA	9
E. SORANO e F. MOINE, La disciplina contabile	19
F. LUNARDON, I profili lavoristici nella disciplina del Terzo Settore	24
L.M. QUATTROCCHIO e B.M. OMEGNA, La crisi degli enti del terzo settore	30

Approfondimenti

P. ROMAGNOLO, La pratica collaborativa come strumento per realizzare la sostenibilità	44
E. BERTOLINO, The “Social” factor of ESG principles, gangmastering and the supply chain: between law and good practices	48
L.M. QUATTROCCHIO e B.M. OMEGNA, La concessione abusiva di credito: accertamento del rischio di insolvenza e quantificazione dell'aggravamento del dissesto	56

Saggi

U. NIZZA, Il Mercato della Legal Tech in Italia	66
---	----

La crisi degli enti del terzo settore

The crisis of the ETS

L.M. Quattrocchio* e B.M. Omegna**

ABSTRACT

Nell'ambito degli Enti del Terzo settore analizzati in una prospettiva interdisciplinare, l'intervento si sofferma sull'insolvenza e sulla crisi di tali Enti, con specifico riferimento al Codice della Crisi.

Within the context of the ETS analyzed from an interdisciplinary perspective, the paper focuses on the insolvency and crisis of these entities, with specific reference to the Crisis Code.

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali. – 3. L'insolvenza dell'impresa sociale. – 4. L'insolvenza della cooperativa sociale.

1. Premessa

A norma dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono considerati enti del terzo settore «*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in for-*

* Professore di Diritto dell'Economia presso l'Università di Torino.

** Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti.

ma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore».

Il successivo art. 5, comma 1, stabilisce che *«Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».*

Da tale norma discende che gli enti del terzo settore – escluse le imprese sociali, cui sono assimilate le cooperative sociali, che svolgono istituzionalmente attività d'impresa (commerciale o meno) – possono rientrare nell'ambito della “commercialità” limitatamente alle attività esercitate *«per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».*

Peraltro, va segnalato come l'art. 11, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, preveda che *«Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese».* Da tale norma si trae conferma che vi potrebbero essere enti del terzo settore “commerciali”, che, pur rimanendo nell'alveo della non lucratività, si caratterizzano per l'esercizio di un'attività imprenditoriale in via prevalente.

Lo stesso d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non introduce una regolamentazione dell'insolvenza degli enti del terzo settore, mentre il coevo d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, prevede una disciplina specifica dell'insolvenza, soltanto con riguardo all'impresa sociale, stabilendo che *«In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa»* (art. 14, comma 1).

Invero, già il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, che aveva introdotto la figura dell'impresa sociale, prevedeva – all'art. 15, comma 1 – che *«In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa».*

La riforma del terzo settore non ha, quindi, apportato sostanziali modificazioni alla disciplina dell'insolvenza, se non nei termini per cui le cooperative sociali sono di diritto imprese sociali, con la conseguenza – non pacifica – per cui anche le cooperative sociali sono assoggettate – in caso di insolvenza – alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il Codice della Crisi – d'altro canto – non prevede disposizioni specifiche sugli enti del terzo settore, fatta eccezione per la precisazione secondo cui il Codice medesimo *«disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore,*

sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici» (art. 1, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Tale precisazione riconduce nell'ambito applicativo del Codice della crisi tutti gli enti del terzo settore, che non ne siano esclusi in forza di una norma speciale (le imprese sociali).

Occorre – peraltro – richiamare l'attenzione sul fatto che la legge 21 ottobre 2021, n. 147 ha convertito il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, prevedendo – tra l'altro – la proroga al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, fatta eccezione per le disposizioni di cui al Titolo II della parte I, concernenti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.

Nel contempo, la stessa legge n. 147/2021 ha reso definitivo l'istituto della composizione negoziata della crisi, nuovo strumento negoziale e stragiudiziale, rivolto all'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

Per le ragioni di cui si dirà in appresso, il nuovo istituto è certamente applicabile agli enti del terzo settore diversi dall'impresa sociale, a condizione che gli stessi siano qualificabili come imprese commerciali o agricole.

Occorre, peraltro, precisare che – nella maggior parte di casi – agli enti del terzo settore si rende applicabile la procedura di composizione negoziata degli imprenditori commerciali e agricoli “sotto soglia”, ovvero degli imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento:

- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi lordi complessivi annui non superiore a 200.000 euro;
- debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

Da ultimo, occorre rammentare che la legge di conversione (legge 29 dicembre 2021, n. 233) del decreto PNRR (d.l. 6 novembre 2021, n. 152) ha introdotto nuovamente l'obbligo delle segnalazioni previste nel Codice della Crisi e dell'insolvenza in capo ai creditori pubblici qualificati.

Fatte queste premesse, opportune per inquadrare il contesto di riferimento, è necessario prendere le mosse dall'elaborazione giurisprudenziale anteriore alla riforma, al fine di verificare quale sia la sorte degli altri enti del terzo settore, nel caso in cui versino in una situazione di insolvenza.